Decreto federale che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni

del 24 settembre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale[1];
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 2003[2],

decreta:

Art. 1

La garanzia federale è accordata:

1. Berna

agli articoli 61 capoverso 2, 62 capoverso 1 lett. f, 72 e 73 capoversi 2–4 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 22 settembre 2002;

2. Lucerna

al paragrafo 63 capoverso 2 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 23 settembre 2002;

3. Glarona

agli articoli 1 capoverso 2, 18 capoverso 1, 69, 75 capoversi 1, 2, e 4, 86*a* capoversi 2 e 3, 88 capoverso 1, 89, 90 lettera b, 91 lettera f, 98, 99 lettera b, 100 lettera b, 105, 114 capoverso 4, 119 capoverso 2, 123 capoverso 4 e 131 lettera c della costituzione cantonale, accettati nella Landsgemeinde del 5 maggio 2002;

4. Vallese

all'articolo 25 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 22 settembre 2002;

5. Ginevra

agli articoli 160A e 160B della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 2 giugno 2002.

1 RS **101**
2 FF **2003** 2908

Art. 2
Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 15 settembre 2003	Consiglio nazionale, 24 settembre 2003
Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz	Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann